

DELIBERA N. 134/25/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
EDITRICE T.N.V. S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELENUOVO RETENORD”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 13, COMMA 3 DEL D.M. 9 DICEMBRE 1993, N. 581, NELL’ ART.
44, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021 E NELL’ART.
3, COMMI 1 E 2, DELL’ALL. A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE N. 2/2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI VENETO)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del Veneto del 10 agosto 2001 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*”, come modificata dalla legge regionale del Veneto del 4 febbraio 2021 n. 2;

VISTO l’Accordo Quadro del 20 dicembre 2022 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Veneto sottoscritta il 26 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Veneto mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è emerso, “*nell’intero arco delle ventiquattro ore di ogni giorno, dalle ore 00.00 del giorno 2 giugno 2025 alle ore 24.00 dell’8 giugno 2025*” sul servizio di media audiovisivo denominato “Telenuovo Retenord” quanto segue.

“*A) in ciascuno dei giorni monitorati, in fasce orarie diversificate, numerose telepromozioni dei servizi offerti da vari operatori commerciali (ristoranti, bar pasticcerie, hotel, centri sportivi, agenzie immobiliari, stirerie, rivendite di moto, di*

infissi, di mobili, articoli per animali e idee regalo ecc. ecc.) non corredate dalla prescritta scritta continua in sovrappressione “messaggio promozionale”;

B) in data 4 e 8 giugno alcuni spot pubblicitari non prontamente riconoscibili come tali in quanto non distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta “pubblicità”, né attraverso l’utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all’inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza;

Segnatamente, le telepromozioni di cui alla lettera A) sono andate in onda:

il giorno lunedì 2 giugno 2025

ore 11.24 **Trattoria ai Piloti** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.26 **Ristorante Pizzeria Rosa Blu** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);

ore 11.27 **B2O Chiosco San Zeno** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);

ore 11.28 **GM Second Hand** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.31 **Flow** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.37 **Studio dentistico Armani** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 16.39 **Studio dentistico Armani** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 20.05 **La litorina del Mincio** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);

ore 20.08 **Centro Sportivo Monti Lessini** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 20.11 **Sports center Verona** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);

ore 20.14 **Piscina Comunale di Ala** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

il giorno martedì 3 giugno 2025

ore 11.12 **Ristorante Pizzeria Caminetto (Da Marione)**: (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);

ore 11.15 **La Salumoteca** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.21 **Speck Stube** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.25 **Hotel Bellevue a San Lorenzo Malcesine** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.52 **La litorina del Mincio** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.55 **Centro Sportivo Monti Lessini** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.59 **Sports center Verona** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’ini-zio della comunicazione commerciale);

ore 12.02 **Piscina Comunale di Ala** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 12.07 **Cicli Olivieri** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 12.11 **Stiro e..** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 12.14 **Primacasa Pedemonte e San Pietro in Cariano** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 12.17 **Hobby Pet** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

il giorno mercoledì 4 giugno 2025

Ore 8.20 **Studio dentistico Armani** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 8.23 **Centro Bernstein** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 8.29 **“Tonus – Laboratorio del piede** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);

ore 11.51 **Studio dentistico Armani** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.54 **Centro Bernstein:** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 12.00 **Tonus – Laboratorio del piede** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);

ore 17.08 **Studio dentistico Armani:** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 18.41 **Tonus – Laboratorio del piede** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);

il giorno giovedì 5 giugno 2025

Ore 8.17 **Verona Finestre** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 8.21 **La littorina del Mincio** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’ini-zio della comunicazione commerciale);

ore 8.24 **Rinnova Tetto** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’ini-zio della comunicazione commerciale);

ore 11.06 **Trattoria ai Piloti** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 11.07 **Ristorante Pizzeria Rosa Blu**: (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 11.08 **B2O Chiosco San Zeno** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 11.13 **Pasticceria Le Arche** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.16 **Hotel Bellevue a San Lorenzo Malcesine** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.22 **Verona Finestre** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.26 **La littorina del Mincio** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.29 **Rinnova Tetto** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.35 **Home Agency Italia** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 18.29 **Studio dentistico Armani** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

il giorno venerdì 6 giugno 2025

Ore 11.02 **EQ Ristorante Equilibrium** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
Ore 11.06 **Trattoria da Fiore** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
Ore 11.09 **La Salumoteca** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
Ore 11.12 **Ristorante La Palma** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
Ore 11.15 **Home Agency Italia** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
Ore 12.23 **Studio dentistico Armani** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 18.28 **Cicli Olivieri** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 18.31 **Stiro e..** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 18.34 **Primacasa Pedemonte e San Pietro in Cariano** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 18.37 **Hobby Pet** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 18.41 **Speck Stube** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

il giorno sabato 7 giugno 2025

Ore 10.48 **Azienda Agricola Paolo Cottini** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 10.49 **Conati Interiors** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 10.50 **Grafiche Valpolicella** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 10.51 **Home Agency Italia** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 10.54 **Ristorante La Palma** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 10.57 **Pasticceria Rossini e Pasticceria Borsaro** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.04 **Trattoria ai Piloti** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.05 **Ristorante Pizzeria Rosa Blu** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 11.07 **B2O Chiosco San Zeno** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione)
ore 11.08 **The Loft 37 e The loft 75** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.11 **Garden Floridea** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.14 **Piadineria Artigiana Bacchabundus** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.17 **Pasticceria Rossini e Pasticceria Borsaro** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.18 **La littorina del Mincio** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.21 **Centro Sportivo Monti Lessini** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.24 **Sports center Verona** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.27 **Piscina Comunale di Ala** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 20.05 **Baia Verde – Hotel lake suites** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 20.08 **Moto Scooter service** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 20.10 **Generali Italia Spa Agenzia Verona Simoni** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 20.14 **Sports center Verona** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);

il giorno domenica 8 giugno 2025

ore 10.26 **Trattoria ai Piloti** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

ore 10.27 **Ristorante Pizzeria Rosa Blu** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 10.28 **B2O Chiosco San Zeno** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 10.33 **Pasticceria Le Arche** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 10.36 **Hotel Bellevue a San Lorenzo Malcesine** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.28 **Speck Stube** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.32 **Trattoria ai Piloti** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.34 **Ristorante Pizzeria Rosa Blu** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 11.34 **B2O Chiosco San Zeno** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 11.36 **GM Second Hand**: (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.39 **Pasticceria Rossini e Pasticceria Borsaro** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.42 **Bar Civico 2 Caffè e Wine bar** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.43 **Olivia Shop** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 11.44 **Hotel Lago di Garda** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 11.58 **Azienda Agricola Paolo Cottini** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 11.59 **Conati Interiors** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 12.00 **Grafiche Valpolicella** (nessuna scritta “Mess. Prom.” in sovrappressione);
ore 12.01 **Home Agency Italia** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.04 **Ristorante La Palma** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 12.07 **Pasticceria Rossini e Pasticceria Borsaro** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 20.16 **La littorina del Mincio** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 20.19 **Centro Sportivo Monti Lessini** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);
ore 20.23 **Sports center Verona** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti poco dopo l’inizio della comunicazione commerciale);
ore 20.25 **Piscina Comunale di Ala** (Scritta “Mess. Prom.” solo per alcuni istanti all’inizio della comunicazione commerciale);

Nel dettaglio, gli spot di cui alla lettera B), invece, sono stati trasmessi:

il giorno mercoledì 4 giugno 2025

*alle ore 8.27 e alle ore 11.57 spot pubblicitario della “**Formaflex**”, non distinto dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta “pubblicità”, né attraverso l’utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all’inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza;*

il giorno domenica 8 giugno 2025

*alle ore 23.57 spot pubblicitario della “**Vega Cars, Vega Camp e Vega Bike**” (rivendita auto, camper e biciclette) non distinto dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta “pubblicità”, né attraverso l’utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all’inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza.”.*

Successivamente, il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato, in data 25 agosto 2025 e notificato in pari data, la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 13, comma 3 del d.m. 9 dicembre 1993, n. 581, nell’art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e nell’art. 3, commi 1 e 2, dell’all. A) alla delibera n. 538/01/CSP nei confronti di Editrice T.N.V. S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo Retenord”.

2. Deduzioni della società

Dalla documentazione versata in atti risulta che il fornitore del servizio di media audiovisivo succitato, in sede di esercizio del diritto di difesa, in data 22 settembre 2025, abbia sostenuto quanto segue.

“Da settembre 2023 siamo impegnati in un totale cambio del sistema di produzione video e di emissione con l’implementazione del nuovo sistema YES di Sl-Media. L’obiettivo è di costituire una piattaforma unica software e hardware per le due sedi di Verona e Padova.

Una piattaforma in grado di unificare e semplificare tutti i flussi produttivi: dall’automazione dell’emissione alla gestione e distribuzione dei contenuti multimediali, dal flusso di lavoro integrato e interconnesso nella programmazione dei palinsesti ad un nuovo sistema informatico delle redazioni, per consentire maggior velocità e maggiore qualità nella produzione dei contenuti informativi.

Un progetto articolato che ha comportato investimenti importanti sia a livello hardware che software e una complessa migrazione dal vecchio al nuovo sistema che non è ancora conclusa.

Un intervento quindi complesso che ha richiesto numerosi test accompagnati da un impegnativo lavoro di integrazione dei diversi software, di personalizzazione degli stessi e di correzione degli inevitabili bug, nonché di messa a punto con le componenti hardware di terze parti.

In un simile percorso non possono mancare anche i problemi da risolvere e i malfunzionamenti da correggere.

Particolarmente complesso si è rivelato l’avvio della nuova gestione automatizzata delle grafiche.

Dal punto di vista tecnico tale passaggio ha comportato diverse problematiche e anomalie che hanno provocato i malfunzionamenti sulle grafiche pubblicitarie rilevati dal Vostro monitoraggio nella settimana dal 2 all'8 giugno.

Alla presente alleghiamo la nota tecnica di conferma della ditta Sl-Media S.r.l. che ha realizzato il software e ne sta gestendo l'implementazione, nonché le modifiche allo stesso in caso di rilevazione di anomalie.”

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società per i motivi di seguito esposti.

“Le irregolarità riscontrate interessano ciascun giorno della settimana oggetto di monitoraggio, ripetendosi anche per numerose volte nell’arco del medesimo giorno (si passa dalle 8 violazioni registrate il 4 giugno alle ben 24 infrazioni accertate l’8 giugno 2025); - oltre all’assenza (o alla presenza solo momentanea) della prevista dicitura “messaggio promozionale”, nelle ipotesi di violazione accertate con l’atto di accertamento e contestazione n. 02/2025 sono spesso presenti ulteriori elementi che contribuiscono a rendere la comunicazione commerciale tutt’altro che immediatamente percettibile come tale. Infatti, se si considera che frequentemente il messaggio promozionale:

a) è corredata dalla messa in onda in sovraimpressione di un’etichetta riportante la dicitura “Economia”, “Parchi divertimento” o “Salute e benessere”;

b) è realizzato ricorrendo ad un format utilizzato per lo più nei servizi giornalistici (intervista al titolare dell’attività commerciale realizzata con voce “fuori campo”);

c) è inserito in un contenitore il cui titolo (“Studio news”) richiama più un notiziario o un programma di attualità che un mero raccoglitore di messaggi promozionali, il rischio che il telespettatore finisca per introiettare i contenuti della comunicazione commerciale come quelli di un servizio giornalistico inserito in un rotocalco informativo risulta notevolmente aggravato.”

Riguardo, infine, alla difesa della parte, il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha precisato che *“il fornitore del servizio di media audiovisivo addirittura non imputa l’ammessa violazione ad un guasto improvviso dell’apparecchiatura (che comunque non rappresenterebbe sic et simpliciter una causa esimente della responsabilità), bensì ad un processo di implementazione del sistema di trasmissione ancora in fieri di cui era perfettamente a conoscenza.*

Nel caso di specie, quindi, non può ritenersi sussistente il “caso fortuito” atteso che il fornitore del servizio avrebbe potuto (rectius, dovuto) far precedere l’effettivo utilizzo del nuovo sistema, da una rigorosa fase di test e monitoraggio dell’output, volta a verificare che lo stesso fosse in grado di “garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente”.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Veneto risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo Retenord” sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 13, comma 3, d.m. 581/93 e negli artt. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 e 3, commi 1 e 2 dell’All. A) della delibera n. 538/01/CSP, per non aver reso riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione televisiva le telepromozioni e gli spot pubblicitari indicati nell’atto di contestazione.

Riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine al *“cambio del sistema di produzione video e di emissione con l’implementazione del nuovo sistema YES di Sl-Media [.....]”*, causa delle avvenute infrazioni asseritamente non imputabili alla predetta società, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

È ravvisabile il c.d. caso fortuito atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi, solo quando quello specifico accadimento risulti in grado di incidere sulla colpevolezza del soggetto. (Cfr. Cass. Civ. 29 aprile 2010 n. 10343)

Nella vicenda in esame, il *“cambio del sistema di produzione video e di emissione con l’implementazione del nuovo sistema YES di Sl-Media [.....]”* non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve avversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive oltre il limite di affollamento pubblicitario orario, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di riconoscibilità delle stesse, dalla documentazione versata in atti è emerso che la società Editrice T.N.V. S.p.A. non abbia addotto alcuna prova che quell’evento - *“cambio del sistema di produzione video e di emissione con l’implementazione del nuovo sistema YES di Sl-Media [.....]”* - sia stato causato da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato,

diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione delle disposizioni normative succitate.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del “*principiis obsta*”, confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, “*i problemi da risolvere e i malfunzionamenti da correggere*” relativi alle “*grafiche pubblicitarie rilevati dal Vostro monitoraggio nella settimana dal 2 all'8 giugno*” sono dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui agli artt. 13, comma 3, d.m. 581/93, 44, comma 1, d.lgs. 208/21 e 3, commi 1 e 2, All. A) della delibera n. 538/01/CSP, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalle norme succitate, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 13, comma 3, d.m. 581/93, “*le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP, “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili*

come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita";

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Editrice T.N.V. S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo Retenord” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 13, comma 3, d.m. 581/93, 44, comma 1, d.lgs. 208/21 e 3, commi 1 e 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precise, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo stesso.

L'assenza di segnalazioni grafiche o acustiche atte a segnalare la natura pubblicitaria di dette comunicazioni commerciali rafforza la “pericolosità” del messaggio pubblicitario, in quanto attenua le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato la natura commerciale della comunicazione stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Veneto non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

Editrice T.N.V. S.p.A., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 3.451.768 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Editrice T.N.V. S.p.A., codice fiscale 00870060233, con sede legale in Verona (VR), alla via Orti Manara n. 9, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo Retenord*” di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 13, comma 3, d.m. 581/93, 44, comma 1, d.lgs. 208/21 e 3, commi 1 e 2, All. A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 134/25/CSP"*.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 134/25/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI